



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

Protocollo N° 9364

DECRETO DecA/15

del 13.10.2020

**Oggetto: Integrazione Decreto Assessore della Difesa dell'Ambiente n. A/11 del 24.08.2020.
Calendario venatorio 2020/2021 – Pernice sarda, Lepre sarda.**

- VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. 07.01.1977 n° 1, concernente norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna, sulle competenze della Giunta della Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la Legge 11 febbraio 1992 n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la L.R. 29.07.1998 n° 23, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la Legge 06 dicembre 1991 n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";
- VISTA la Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 e ss.mm.ii., recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (Z.S.C.) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)";
- VISTA la "Direttiva Uccelli" 2009/147/CE del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici che ha sostituito la direttiva 79/409/CEE;
- VISTA la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea;
- VISTO il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of annex II bird species in the 28 EU members states. Version 2014";
- VISTA la guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009 art. 42, trasmessa dall'ISPRA con la nota n. 25495/T-A11 del 28.07.2010;
- VISTA la Carta delle vocazioni faunistiche adottata con Decreto della Giunta Regionale n° 42/15 del 04.10.2006 e i successivi aggiornamenti;
- CONSIDERATO che con il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 18 del 14.06.2013 è stato adottato il nuovo foglio venatorio per le stagioni 2013/2014 e successive;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

VISTA l'Ordinanza n. 303 del 17.09.2013, con la quale il TAR Sardegna ritiene che il Calendario venatorio possa essere emanato solo a seguito dell'acquisizione del preventivo parere dell'INFS (oggi ISPRA) in ossequio all'art. 18 comma 4 della Legge 157/92;

VISTO l'art. 31 della Legge n. 122 del 7 luglio 2016, con il quale è stato aggiunto all'articolo 12 della legge 157/92 il comma 12-bis, "La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento";

VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 38/35 del 24.07.2018 e 57/24 del 21.11.2018 avente per oggetto "Linee guida per le zone in concessione autogestita per l'esercizio della caccia. Censimenti e piani di prelievo per la specie Pernice sarda e Lepre sarda" e la Delibera di Giunta Regionale n. 21/16 del 21.04.2020 avente per oggetto "Emergenza Covid-19. Censimenti faunistici primaverili della Pernice sarda, della Lepre sarda e del Coniglio selvatico. Modalità speditiva censimento al canto per Pernice sarda e proroga consegna report censimenti delle tre specie. Integrazione Delib.G.R. n. 38/35 del 24.7.2018 e n. 57/24 del 21.11.2018 - Linee guida per le zone in concessione autogestita per l'esercizio della caccia. Censimenti e piani di prelievo per le specie Pernice sarda e Lepre sarda";

ATTESO che la Regione Sardegna, in esecuzione a quanto previsto dalle citate Delibere, ha avviato un piano di monitoraggio della Pernice sarda, della Lepre sarda e del Coniglio selvatico;

CONSIDERATO che lo studio effettuato nelle zone in concessione autogestita, tuttavia, non risulta sufficiente a fornire un quadro completo della popolazione sarda delle succitate specie su tutto il territorio regionale, perché incentrato su una ridotta percentuale di territorio;

RITENUTO pertanto necessario dover provvedere ad eseguire i censimenti su tutto il territorio regionale;

RICHIAMATA la nota Assessoriale, trasmessa alla Città Metropolitana di Cagliari, alle Province e all'Università degli studi di Sassari, n. 937/Gab del 04.02.2020 "Zone in concessione autogestita per la caccia: attività di censimento 2020 per le specie Lepre sarda, Pernice sarda e Coniglio selvatico.";

RICHIAMATA la nota Assessoriale, trasmessa all'Agenzia Forestas e al Corpo forestale di Vigilanza ambientale, n. 1173/Gab del 11.02.2020 "Direttive censimento 2020 per le specie Pernice sarda, Lepre sarda e Coniglio selvatico.";

ACQUISITA al protocollo generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente n. 12086 del 23.06.2020 la relazione predisposta dall'Agenzia Forestas avente per oggetto "Censimento primaverile dei lagomorfi Lepre sarda (*Lepus capensis mediterraneus*) e Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

ACQUISITA al protocollo generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente n. 12171 del 24.06.2020 la relazione predisposta dall'Università degli studi di Sassari Dipartimento di Medicina Veterinaria avente per oggetto "Accordo di collaborazione tecnico scientifica per la realizzazione di attività istituzionali finalizzate allo studio e alla gestione della fauna selvatica in Sardegna (Rep. n° 27 582 114 del 21 12 2018)";

RICHIAMATE le note Assessoriali, trasmesse alla Città Metropolitana di Cagliari, alle Province e all'Università degli studi di Sassari, n. 6312/Gab del 07.07.2020 e n.6784/Gab del 21.07.2020 "Zone in concessione autogestita per la caccia: attività di censimento estivo 2020 per le specie Lepre sarda, Pernice sarda e Coniglio selvatico.";

RICHIAMATE le note Assessoriali, trasmesse all'Agenzia Forestas e al Corpo forestale di Vigilanza ambientale, n. 6301/Gab del 07.07.2020 e n. 7610/Gab del 24.08.2020 "Censimento estivo Lepre sarda, Pernice sarda e Coniglio selvatico.";

RICHIAMATE le note Assessoriali n. 7899 del 01.09.2020 e n. 8002 del 04.09.2020, con le quali vengono trasmesse, alla Città Metropolitana di Cagliari, alle Province, all'Università degli studi di Sassari, all'Agenzia Forestas e al Corpo Forestale e di vigilanza ambientale i valori minimi di densità per la stesura dei piani di prelievo;

AQUISITA al protocollo generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente n. 18102 del 16.09.2020 la relazione predisposta dall'Agenzia Forestas avente per oggetto "Censimento estivo di: Pernice sarda (*Alectoris barbara*), Lepre Sarda (*Lepus capensis mediterraneus*) e Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)".

ACQUISITA al protocollo generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente n. 18155 del 17.09.2020 la relazione predisposta dall'Università degli studi di Sassari Dipartimento di Medicina Veterinaria avente per oggetto "Accordo di collaborazione tecnico scientifica per la realizzazione di attività istituzionali finalizzate allo studio e alla gestione della fauna selvatica in Sardegna (Rep. n° 27 582 114 del 21 12 2018)", concernente i censimenti estivi nelle autogestite e i relativi piani di prelievo delle specie Pernice sarda e Lepre sarda;

ACQUISITA al protocollo generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente n.18387 del 21.09.2020 la "Proposta di piano di prelievo su: Lepre sarda (*Lepus capensis mediterraneus*), Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) e Pernice sarda (*Alectoris barbara*) nei territori di libera attività venatoria" redatta dall'Agenzia Forestas;

ATTESO che le predette relazioni concernenti i censimenti e i Piani di prelievo, nel territorio libero alla caccia e nelle autogestite, sono state redatte nel rispetto degli indici indicati dall'Università di Sassari (nota prot. n.18424 del 06.09.2019) e dalla nota Assessoriale n.7899 del 01.09.2020;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

DATO ATTO che il termine previsto dal comma 1 dell'art. 50 della Legge regionale 23/98 e ss. mm. ii. è ordinatorio;

RICHIAMATA la Legge 21 novembre 2000 n. 353 e preso atto dei dati attualmente disponibili relativi al numero di incendi ed agli ettari di terreno percorso dal fuoco sottoposto ai divieti e alle misure previste dalla stessa legge;

RICHIAMATA la nota dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 6100/Gab del 01.07.2020, con la quale si chiede all'ISPRA il parere sul calendario venatorio regionale 2020/2021 deliberato dal Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 24.06.2020, facendo espresso riferimento alla disposizione programmatica dei censimenti estivi su tutto il territorio regionale;

VISTO il parere dell'ISPRA trasmesso con la nota n. 33810 del 30.07.2020, nel quale l'Istituto si riserva di esprimere un motivato parere sulla Pernice sarda e sui lagomorfi, in attesa dei risultati dei censimenti estivi;

CONSIDERATO che l'art. 7 c. 1 della legge n. 157 del 1992 qualifica l'ISPRA come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarle sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali;

CONSIDERATO che il citato parere ISPRA prevede, per la nobile stanziale, la necessità di garantire la modulazione del prelievo in relazione alle consistenze reali;

RILEVATO che nei riguardi della modalità operativa indicata nella nota Assessoriale n. 4040 del 15.07.2019, l'ISPRA ha manifestato apprezzamento per l'avvio della raccolta dati sulla consistenza delle popolazioni di Pernice sarda e Lepre sarda in aree campione della Regione, auspicando che "un simile modello gestionale venga esteso a tutto il territorio della regione, indipendentemente dall'approvazione del piano faunistico venatorio";

VISTA la Delibera del Comitato Regionale Faunistico n. 02/2020 del 03.08.2020, relativa al Calendario venatorio 2020/2021;

VISTO il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. A/11 del 24.08.2020, avente per oggetto "Calendario venatorio 2020/2021";

CONSIDERATO che l'Università degli studi di Sassari ha fornito l'elenco delle Autogestite che hanno effettuato i censimenti e predisposto i relativi piani di prelievo per la nobile stanziale;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

VALUTATA la pressione venatoria sull'intero territorio regionale, in considerazione che la caccia in Sardegna è consentita solo il giovedì e la domenica (oltre ai giorni festivi infrasettimanali) con conseguenti cinque giorni di silenzio venatorio su sette mentre nel resto d'Italia il rapporto è capovolto (due giorni di silenzio venatorio il martedì e venerdì), con tre giorni di caccia settimanali. In tal modo la L.R. 23/98 ha di fatto ridotto di 1/3 le giornate di caccia a disposizione dei propri cacciatori rispetto alla legge 157/92. Questa disposizione ha una rilevante importanza in quanto prevede un soddisfacente "riposo biologico delle specie cacciate" diminuendo di conseguenza il cosiddetto "rischio di perturbazione e disturbo". Tale disposizione consente alla fauna selvatica una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe e un aumento del tempo dedicato all'alimentazione e riposo. Inoltre, viene evidenziato che nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sull'emigrazione;

DATO ATTO che, sono stati trasmessi a ISPRA, in data 21.09.2020 (prot. n.8509), i report dei censimenti nelle autogestite e nelle aree vocate aperte alla caccia, al fine di ottenere il parere di competenza;

CONSIDERATO che, il parere ISPRA non poteva essere richiesto prima di tale data, in quanto ancora in corso le attività di censimento e la redazione dei report e dei piani di prelievo;

CONSIDERATO che i dati degli abbattimenti di Lepre sarda, Pernice sarda e Coniglio selvatico vengono trasmessi annualmente anche all'ISPRA;

VISTA la Delibera del Comitato Regionale faunistico n. 03/2020 del 23.09.2020, relativa all'integrazione nel calendario venatorio dei carnieri e periodi di caccia della Pernice sarda, Lepre sarda e Coniglio selvatico;

RICHIAMATO il proprio Decreto n. A/14 del 28.09.2020 con cui si integra il Calendario venatorio per la Pernice sarda, Lepre sarda e Coniglio selvatico a seguito degli esiti dei monitoraggi e dei piani di prelievo sia nelle zone in concessione autogestita sia sul territorio libero;

VISTA la Deliberazione del Comitato Regionale Faunistico n. 4/2020 del 12.10.2020;

VISTO il Decreto del Presidente del TAR Sardegna n. 347/2020 del 21.09.2020 con il quale è stato sospeso il calendario venatorio 2020/2021 della Regione Autonoma della Sardegna, nella parte in cui prevedeva l'apertura della caccia nei confronti del Moriglione (*Aythya ferina*), a partire dal 20 settembre 2020, fissando per la trattazione collegiale, la camera di consiglio del 7 ottobre 2020;

VISTO il proprio Decreto n. A/13 del 23.09.2020 di revoca in autotutela dell'autorizzazione del prelievo venatorio relativo alle specie Moriglione e Pavoncella;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

PRESO ATTO che, con sentenza del TAR Sardegna n. 538/2020 del 09.10.2020 è stato annullato il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. A/14 del 28.09.2020 nella parte in cui consentiva il prelievo venatorio della Lepre sarda e della Pernice sarda, impedendo, di conseguenza, l'attività venatoria alle due specie prevista per il giorno 11.10.2020;

CONSIDERATO che l'annullamento del citato Decreto è stato disposto per assenza del parere ISPRA;

ATTESO che, nonostante i ridottissimi tempi a disposizione, l'Assessore regionale ha immediatamente informato delle conseguenze della predetta sentenza le parti interessate mediante pubblicazione sui siti istituzionali e con apposito comunicato stampa (prot. n. 20151 del 09.10.2020) e che inoltre, ha diramato formali disposizioni al Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale (nota prot. n.9269 del 09.10.2020) affinché, durante i servizi di vigilanza, provvedessero ad avvertire i cacciatori dell'intervenuto divieto di prelievo a Lepre sarda e Pernice sarda nella giornata dell'11.10.2020;

PRESO ATTO che, il parere ISPRA è pervenuto al protocollo generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente con prot. n.19957 il giorno 08.10.2020, in tempo non utile per poter esser presentato all'udienza del TAR Sardegna, che come noto si è tenuta il giorno 07.10.2020;

CONSIDERATO che, se è vero che ISPRA ha 30 giorni di tempo per formulare il proprio parere, cui è tenuta per legge, è anche vero che l'acquisizione di tale parere deve pervenire in tempi, utili, tali da non compromettere il regolare svolgimento dell'attività venatoria;

CONSIDERATO che tale parere è obbligatorio ai fini dell'approvazione del Calendario venatorio (anche se non vincolante nei suoi contenuti) come ribadito di recente anche nella giustizia amministrativa (Consiglio di Stato sez. III, n. 3852 del 22.06.2018, TAR Sardegna sez. I, n. 65 del 30.01.2019 e TAR Sardegna, sez. I, n. 538 del 09.10.2020);

RITENUTO di dover rivalutare gli interessi coinvolti dando precisa attuazione alla sentenza del TAR Sardegna n. 538 del 09.10.2020, avuto riguardo ai principi contenuti nel parere rilasciato da ISPRA, rivisti alla luce dei dati acquisiti che consentono di discostarsi motivatamente;

ATTESO che ISPRA, nel proprio parere, per quanto riguarda il territorio libero alla caccia, ritiene opportuno che il prelievo delle specie Lepre sarda e Pernice sarda, venga autorizzato sulla base di piani di abbattimento commisurati sulle consistenze effettivamente accertate, affinché possa rispettare il principio di sostenibilità. Viceversa, per il coniglio selvatico "ritiene che i risultati ottenuti non supportino la possibilità di autorizzare il prelievo venatorio" della specie;

CONSIDERATO che i risultati dei censimenti, nelle zone autogestite di caccia e nel territorio libero alla caccia, sono stati elaborati da tecnici faunistici, tenendo conto di quella che è la realtà faunistica della Sardegna. Nelle proposte di prelievo è stato dato atto anche delle scarse conoscenze



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

sulla dinamica di popolazione delle due specie. Nella proposta di piani di prelievo si è tenuto conto, quindi, principalmente delle indicazioni tecniche fornite nei documenti tecnici ISPRA in relazione ai galliformi più simili alla Pernice sarda (Piano d'azione nazionale della Coturnice) e dei leporidi più simili alla Lepre sarda (Piano d'azione nazionale della Lepre italiana);

RICHIAMATO il documento redatto dall'Agenzia Forestas "Proposta di piano di prelievo su: Lepre sarda (*Lepus capensis mediterraneus*), Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) e Pernice sarda (*Alectoris barbara*) nel territorio di libera attività venatoria", il quale indica per la **Lepre sarda** una densità estiva pari a 13,87 capi per chilometro quadrato e un prelievo sostenibile complessivo di 79.234 lepri, suggerendo un carniere stagionale di due lepri per cacciatore;

ATTESO che le proposte di prelievo in tal modo formulate si basano, in via generale, proprio sulla linea di indirizzo espressa dall'I.S.P.R.A. con il parere pervenuto in data 8.10.2020, basandosi cioè su una verifica delle consistenze effettive delle popolazioni, nel territorio oggetto di analisi;

CONSIDERATO invece che, in assenza di una previa e adeguata suddivisione del territorio, la ripartizione del prelievo venatorio in aree territoriali, senza programmazione e disciplina preventive e differenziate per aree territoriali, finisce per determinare un'irragionevole disparità di trattamento, con riferimento all'esercizio dell'attività di libera caccia, nonché una scelta incoerente con l'attività di censimento e programmazione del prelievo venatorio, avviate e svolte al fine di regolamentare indistintamente il prelievo venatorio su base regionale;

ACCERTATO che lo stato di conservazione della specie Lepre sarda rilevato dai censimenti svolti nel 2020 è migliorato rispetto ai dati riportati nella Carta delle vocazioni faunistiche del 2005, nonostante il prelievo venatorio sia stato sempre esercitato sino alla stagione venatoria 2016/2017 e ripreso nella stagione venatoria 2019/2020;

ATTESO che, sulla base dei censimenti effettuati dall'Agenzia Forestas e dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, appare prudentiale concedere un carniere giornaliero di una lepre per cacciatore per due giornate, tenuto conto che tale modalità di prelievo risulta altresì necessaria per la conservazione della popolazione di questo lagomorfo;

ATTESO che nelle autogestite che hanno svolto i censimenti, così come indicate dall'Università di Sassari, la densità media consente di attestare, con criterio prudentiale, un carniere stagionale di due lepri per cacciatore;

RICHIAMATO il documento, redatto dall'Agenzia Forestas, con le proposte di piano di prelievo "Proposta di piano di prelievo su: Lepre sarda (*Lepus capensis mediterraneus*), Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) e Pernice sarda (*Alectoris barbara*) nel territorio di libera attività venatoria" da cui emerge una densità estiva media della **Pernice sarda** di 9,7 capi per chilometro quadrato;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

PRESO ATTO della metodologia speditiva di rilevamento della pernice, stante le disposizioni precauzionali anti Covid, che hanno influito significativamente sull'organizzazione dei monitoraggi, determinando, verosimilmente una sottostima dei risultati; di tale, oggettiva limitazione nel monitoraggio, peraltro, è dato atto nello stesso parere I.S.P.R.A pervenuto in data 8.10.2020;

ATTESO che, come riportato nel Piano di prelievo redatto dall'Agenzia Forestas e dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, relativamente al prelievo della Pernice sarda, "al fine di consentire una valutazione completa, sarebbe opportuno procedere alla verifica dei carnieri delle scorse annate venatorie e dei trend di prelievo";

CONSIDERATI i dati cinegetici della stagione venatoria 2019/2020, comunicati da oltre il 50% dei Comuni sardi e inviati all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente attraverso le Province e Città Metropolitana di Cagliari, secondo i quali il carniere complessivo regionale della pernice è stato pari a 2.700 capi per cui risulta pertanto ragionevole stimare che il prelievo complessivo, nella stagione 2019/2020, sia stato di circa 5.400 pernici su tutto il territorio dell'isola, in linea con i dati storicizzati;

ATTESO che, verosimilmente, il numero di cacciatori non è significativamente variato rispetto alla scorsa stagione venatoria;

CONSTATATO che, conformemente a quanto previsto dall'art. 6 del Decreto ADA n.A/14 del 28.09.2020, nella giornata di caccia del 04.10.2020 sono state abbattuti 453 capi di Pernice sarda (di cui 93 in zona di caccia Autogestita) e 223 capi di Lepre sarda (di cui 63 in zona di caccia Autogestita) come prontamente segnalato dai cacciatori alla mail dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente (difesa.ambiente@regione.sardegna.it);

PRESO ATTO che il carniere massimo previsto nella Proposta di Piano di prelievo dell'Agenzia Forestas (Lepre sarda carniere massimo di 79.234 capi; Pernice sarda carniere massimo di 12.638 capi) non è stato raggiunto nella giornata di caccia del 04.10.2020;

ATTESO che ISPRA con il citato parere ha riconosciuto la facoltà della Regione di escludere e/o autorizzare il prelievo dei *taxa* in questione;

VISTA la Determinazione n.720 del 24.09.2020 (prot. n.18716) del Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali (VIA), avente per oggetto "Integrazioni al Calendario Venatorio della Regione Sardegna, annualità 2020-2021. Proponente: Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali. Procedura di valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art.5 del DPR n.357/97 e s.m.i.";



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

RILEVATO che, nella citata Determinazione del Servizio VIA si esprime giudizio positivo di valutazione di incidenza per l'integrazione al Calendario Venatorio della Regione Autonoma della Sardegna, annualità 2020-2021, con le seguenti prescrizioni: 1) nei siti della rete Natura 2000 l'attività venatoria sulla Pernice sarda è consentita esclusivamente all'interno delle Autogestite di caccia dotate di piano di prelievo con esito positivo; 2) all'interno dei siti della rete Natura 2000 dovranno essere avviati monitoraggi specifici della specie *Alectoris barbara* al fine di costruire un quadro conoscitivo più completo e aggiornato possibile della popolazione della medesima specie;

RITENUTO che tali dati sono più che sufficienti per consentire l'apertura della caccia in altra giornata, atteso che il giorno 11.10.2020 l'attività venatoria è stata sospesa, con un caniere prudenziale di prelievo giornaliero di due pernici e una lepre.

RITENUTO che nelle autogestite non riportate nell'elenco allegato al presente decreto per farne parte integrante, non avendo dati di riferimento per l'omesso adeguamento alla DGR 57/24 del 21.11.2018, dovrà essere vietato il prelievo delle specie e che la preclusione all'attività venatoria in tali ultimi territori ne favorisce l'eventuale conservazione;

CONSIDERATO che, con particolare riferimento alla specie del coniglio selvatico, il Decreto assessoriale n. 8702/14 del 28 settembre 2020, sulla base dei censimenti effettuati, in ossequio al principio di precauzione, ne ha disposto, all'art. 3), il divieto di prelievo venatorio;

CONSIDERATO altresì che, conseguentemente, la sentenza del TAR Sardegna, Sez. I, n. 538 del 9 ottobre 2020, nel dichiarare improcedibile, per cessazione della materia del contendere, il ricorso principale (concernente la parte del calendario venatorio relativa alla caccia del Moriglione e della Pavoncella), ha accolto il ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, ha annullato solo parzialmente il decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna n. 8702/14 del 28 settembre 2020, nella parte in cui ha consentito il prelievo venatorio della Pernice sarda e della Lepre sarda;

DECRETA

Per le suesposte argomentazioni, a parziale modifica e integrazione di cui al proprio Decreto (prot. n. 7602 A/11 del 24.08.2020), pubblicato sul BURAS del 27.08.2020, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e le cui prescrizioni devono intendersi quindi integralmente richiamate - di procedere ad una riedizione del potere a seguito della rivalutazione dell'interesse pubblico, dando precisa attuazione alla citata sentenza del TAR n. 538 del 09.10.2020, avuto riguardo sia ai principi contenuti nel parere rilasciato da ISPRA, sia ai dati specificamente acquisiti in via istruttoria, che consentono di discostarsene, in parte, motivatamente:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- Art. 1) Il prelievo venatorio della Lepre sarda è consentito nella giornata del 18 ottobre 2020 nel territorio libero della Regione Sardegna e nelle Autogestite che hanno effettuato i censimenti e hanno piani di prelievo con risultanze positive, come indicato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Decreto; il carniere massimo giornaliero è di una Lepre sarda per cacciatore;
- Art 2) Il prelievo venatorio della Pernice sarda è consentito nella giornata del 18 ottobre 2020 nel territorio libero della Regione Sardegna non ricadente nei siti della Rete Natura 2000 e nelle Autogestite che hanno effettuato i censimenti e hanno piani di prelievo con risultanze positive come indicato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Decreto; Il carniere massimo giornaliero è di due capi di Pernice sarda per cacciatore;
- Art. 3) È vietato il prelievo venatorio delle predette specie nelle Autogestite non indicate nell'elenco di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Decreto, in quanto non hanno effettuato i censimenti ovvero, pur avendoli svolti, hanno piani di prelievo negativi per entrambe le specie. Nelle autogestite l'attività venatoria è consentita esclusivamente per le specie o la singola specie contrassegnate/a con "SI" nella colonna di cui all'allegato 1.
- Art. 4) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 della L.R. 23/98, è fatto divieto ai soci delle Autogestite che non hanno effettuato i censimenti, ovvero che, pur avendoli svolti, hanno piani di prelievo con risultanze negative, di esercitare la caccia alle due specie (Lepre sarda e Pernice sarda) anche nel territorio libero regionale;
- Art. 5) Al fine di monitorare puntualmente il prelievo delle due specie in questione, ogni cacciatore dovrà inviare una mail, entro 48 ore dall'abbattimento di ogni capo, al Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali (all'indirizzo mail: difesa.ambiente@regione.sardegna.it), riportando "nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, Comune e data di abbattimento, presumibile età (giovane o adulto) e sesso del capo prelevato", riportando nell'oggetto la dicitura "Monitoraggio prelievo Lepri sarde e Pernici sarde – calendario venatorio 2020/2021";

**L'assessore
Gianni Lampis**